



Ministero dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
Direzione Generale per la Motorizzazione

Prot. n. 112246

VISTO l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che prevede, tra l'altro, l'approvazione o l'omologazione da parte del Ministero dei Trasporti dei dispositivi atti all'accertamento ed al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione;

VISTO l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che disciplina la procedura per conseguire l'approvazione o l'omologazione dei dispositivi per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni;

VISTO l'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che disciplina i limiti di velocità;

VISTO l'art. 345 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che fissa i requisiti generali delle apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità;

VISTO il decreto ministeriale n. 2961, in data 27 novembre 1989, con il quale è stato approvato il misuratore di velocità denominato "Velomatic mod. 103B", successivamente ridenominato "Velomatic 512", della ditta Eltraff s.r.l., con sede in Concorezzo (MI), come risulta dalla nota n. 1583, in data 15 maggio 1990, dell'allora Ministero dei lavori pubblici;

VISTI i decreti ministeriali n. 3053, in data 25 luglio 1995, e n. 3480, in data 10 settembre 1996, con i quali sono stati approvati elementi accessori opzionali del "Velomatic 512", denominati "2F", "2L", e "RTV";

VISTO il decreto ministeriale n. 20923, in data 2 marzo 2007, con il quale è stata confermata la validità dell'approvazione del dispositivo rilevatore di velocità denominato "Velomatic 512", ad eccezione del componente opzionale flash, e la stessa è stata estesa alla versione con fotocamera speciale FT1 S7 in luogo della fotocamera originale;

VISTO il D.D. n. 3117, in data 14 gennaio 1994, con il quale è stato approvato il documentatore fotografico di infrazioni commesse da veicoli ad intersezioni regolate da semaforo denominato "FTR- documentatore fotografico di infrazione", della ditta Eltraff, impiegabile in postazione mobile o fissa;

VISTO il D.D. n. 1129, in data 18 marzo 2004, con il quale è stata confermata l'approvazione del documentatore fotografico denominato "FTR- documentatore fotografico di infrazione", e la stessa è stata estesa anche ad un utilizzo in modalità automatica, senza la presenza dell'organo di polizia;

VISTO il D.D. n.47906,in data 21 maggio 2007, con il quale è stata estesa l'approvazione del sistema di rilevamento delle infrazioni al semaforo rosso denominato "FTR" alla versione con flash denominato "MECABLITZ 20C 2";

VISTA la richiesta in data 18 ottobre 2007, successivamente integrata, presentata dalla ditta Eltraff, tesa ad ottenere l'estensione di approvazione del misuratore di velocità denominato "Velomatic 512", ad una versione con il flash utilizzato per il dispositivo FTR ;

CONSIDERATO che il flash denominato "MECABLITZ 20C 2" è stato già ritenuto idoneo per il dispositivo "FTR" e che la società ha fornito documentazione fotografica che comprova il corretto rilievo delle immagini anche in abbinamento al dispositivo "Velomatic 512";

DECRETA

- Art.1 - E' estesa l'approvazione del dispositivo rilevatore di velocità denominato "Velomatic 512", della società Eltraff S.r.l.,con sede in Via T.Tasso,46-Concorezzo (MI) ,alla versione con flash denominato "MECABLITZ 20C2".Rimangono invariate le prescrizioni del D.D. n.20923,in data 2 marzo 2007;
- Art.2- Il dispositivo deve essere commercializzato unitamente al manuale di uso e manutenzione nella versione allegata alla domanda della ditta Eltraff S.r.l.
- Art.3 - I dispositivi prodotti e distribuiti dovranno essere conformi alla documentazione tecnica e al prototipo depositato presso questo Ministero e dovranno riportare indelebilmente gli estremi del presente decreto, del decreto n.2961,in data 27 novembre 1989, del decreto n.20923,in data 2 marzo 2007, nonché il nome del fabbricante.Qualora siano utilizzati anche gli elementi accessori opzionali denominati "2F","2L" e "RTV" dovranno essere riportati anche gli estremi del decreto n.3053,in data 25 luglio 1995,e/o n.3480,in data 10 settembre 1996.

Roma,

10 DIC. 2007

II DIRETTORE GENERALE
(Ing. Sergio Donzolini)

